



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2012

Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a celebrare, il 17 marzo di ogni anno, nella forma di solennità civile, la Giornata dell'Unità d'Italia, allo scopo di conservare e rinnovare la memoria collettiva del percorso di unificazione dello Stato italiano.

La data ha una forte valenza simbolica. Corrisponde, infatti, al giorno in cui, nel 1861, è stato proclamato il Regno d'Italia. Per un verso, pertanto, rappresenta un punto di arrivo del percorso dell'unificazione nazionale. Per altro verso, rappresenta anche il punto di partenza del percorso che ha portato al completamento dell'unificazione della penisola italiana.

La solennità civile, peraltro, si pone in continuità con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, di cui rappresenta la naturale prosecuzione. Analizzata in questa prospettiva, la data del 17 marzo è, al tempo stesso, la sintesi di un anno inteso di celebrazioni ed eventi e l'occasione per tenere viva nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell'anniversario tra-

scorso e di quelli futuri. Il riconoscimento della giornata del 17 marzo quale solennità civile intende, quindi, assicurare la più completa diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale.

In occasione di tale solennità è prevista l'organizzazione di un programma di iniziative su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle città e nei luoghi di preminente rilievo per il processo di unificazione e di costituzione dello Stato italiano. Il programma di iniziative comprende giornate di studio, dibattiti e convegni scientifici, ma anche iniziative ricreative finalizzate a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.

La particolare natura dell'iniziativa in questione non richiede analisi d'impatto della regolamentazione né analisi tecnico-normativa, in quanto non si traduce in un esercizio sostanziale di attività regolatoria, ma è espressione del sentimento nazionale dal quale deriva il riconoscimento formale di solennità civile da celebrare.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, che consta di un unico articolo, prevede che il giorno 17 marzo di ogni anno sia considerato solennità civile. Tuttavia, da detto riconoscimento è esplicitamente escluso che possano conseguire riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né che possano derivare giornate di vacanza o riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Il comma 4 prevede che dall'attuazione delle disposizioni in questione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Va segnalato, al riguardo, che le iniziative che saranno eventualmente organizzate ai sensi del comma 3 non potranno che essere espletate mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo come Giornata dell'Unità d'Italia, al fine di conservare e rinnovare la memoria collettiva del percorso di unificazione dello Stato italiano.

2. La Giornata di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1997, n. 54.

3. Nella Giornata di cui al comma 1 sono organizzate iniziative per diffondere la conoscenza dei principali eventi storici, a partire dal Risorgimento, in particolare presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, di convegni, incontri e dibattiti. È, altresì, promossa la realizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione degli accadimenti storici, al fine di mantenere vivo nell'opinione pubblica il senso di appartenenza allo Stato unitario e alle sue istituzioni.

4. Dall'attuazione della presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.